

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1784

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAURIZIO BALOCCHI, AIMONE PRINA, BRAMBILLA, FORMENTI, ORESTE ROSSI, DOSI, MICHIELON, MAZZETTO, BAMPO, MAGISTRONI, METRI, ALDA GRASSI, SARTORI, LEONI ORSENIGO, MAGNABOSCO, ONGARO, PERABONI, TERZI, PROVERA, LUIGI ROSSI, FRONTINI, BONATO, POLLI, COMINO, OSTINELLI, GIANMARCO MANCINI, CALDEROLI, MARONI**

Disciplina degli appalti pubblici

*Presentata il 27 ottobre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quadro normativo entro il quale oggi si muove la pubblica amministrazione per l'affidamento dei lavori pubblici — per lo scarso coordinamento tra le leggi, ordinarie, speciali, territoriali e d'emergenza, anche avuto riguardo alla armonizzazione della legislazione interna con le direttive della Comunità economica europea — è molto confuso, per non dire del tutto casuale.

I recenti fatti di cronaca rendono pertanto indifferibile la riforma profonda degli appalti pubblici. Per affrontare, con metodologia, la razionalizzazione della materia, al fine di consentire — mediante la semplicità e la chiarezza — di raggiungere la trasparenza dell'operare della pubblica amministrazione e di conseguire

re gli obiettivi di economia e di efficienza è necessario riformare e nuovamente disciplinare:

- 1) gli strumenti, i criteri e le procedure attraverso i quali la pubblica amministrazione invita i privati a contrattare;
- 2) gli strumenti, i criteri e le procedure attraverso i quali si forma la volontà della pubblica amministrazione;
- 3) il contesto normativo entro cui si svolge il rapporto sinallagmatico tra la pubblica amministrazione e gli appaltatori.

Pertanto si ritiene necessaria l'adozione — in tempi brevi — di un testo unico che ricomprenda e disciplini l'intera materia, e che, tassativamente, pre-

veda l'abrogazione esplicita — a differenza della deplorevole negligenza normativa attuale — di tutte le norme incompatibili, indicandole singolarmente e con tutti gli estremi.

Tuttavia, ritenuta urgente ed indifferibile la necessità di agire con tempestività, soprattutto per disciplinare efficacemente — e sanare — le situazioni degli appalti in corso, con la presente proposta di legge si intende determinare unicamente la normativa in ordine alla disciplina contrattuale entro cui debba svolgersi il rapporto sinallagmatico tra pubblica amministrazione e appaltatori, riservando ad altra proposta di legge il compito di dettare sia le norme in ordine all'invito, da parte della pubblica amministrazione, dei privati a contrattare, sia le norme sul processo di formazione della volontà della pubblica amministrazione, ossia i criteri per la scelta dell'appaltatore.

Pertanto ora viene proposto unicamente lo strumento normativo — ossia il complesso sistematico di diritti e doveri della pubblica amministrazione e dei privati — per la disciplina del rapporto nato dall'affidamento dell'incarico del compimento di opere pubbliche, denominato « appalto pubblico », da introdursi nell'ordinamento giuridico *a latere* di quello previsto dal codice civile, che dovrà rimanere per disciplinare solamente il rapporto che sorge tra soggetti privati.

La presente proposta di legge prevede una normativa più rigorosa e più rigida dell'appalto pubblico rispetto a quella disciplinante il rapporto tra soggetti privati, e ciò al fine di evitare malversazioni, soprattutto avendo riguardo ai potenziali rischi di corruzione che traggono origine sia dalla genericità della progettazione dell'opera o delle caratteristiche tecniche della somministrazione del servizio, sia dall'istituto delle varianti in corso d'opera.

Ora l'appaltatore, col sistema chiamato in modo arcaico « perizia suppletiva », in effetti più propriamente detto « variante in corso d'opera », diventa il vero « arbitro » e « conduttore » dell'appalto, determinandone sia il corrispettivo finale sia il tempo dell'esecuzione, con la conseguenza

dell'incontrollata lievitazione dei prezzi concordati e dell'indeterminatezza dei tempi di realizzazione dell'opera o della fornitura dei beni e servizi, favorendo così la creazione di residui passivi che comportano il ritardo della fruizione del bene commissionato e quindi la perdita dell'effetto ritorno degli investimenti con danno gravissimo per la collettività.

Si osserva che la lievitazione incontrollata dei corrispettivi dell'appalto — attuata mediante lo strumento delle continue varianti, che comportano ritardi nell'esecuzione delle opere — è una delle principali cause del dilagare della corruzione che favorisce la propagazione esponenziale di attività criminali controllate da mafia, *'ndrangheta*, camorra, sacra corona, eccetera.

Per il raggiungimento dello scopo illustrato, la presente proposta di legge, in particolare, prevede:

che il committente deve procedere all'esecuzione delle opere e all'acquisizione dei beni e servizi previo reperimento della completa e totale copertura finanziaria. E ciò giacché è evidente che la consuetudine di iniziare lavori con una parziale copertura finanziaria — successivamente integrata con leggi e leggine — comporta l'inevitabile stravolgimento degli iniziali preventivi di spesa, con l'elusione di ogni controllo;

che il committente deve procedere alla previa progettazione integrale e coordinata delle opere da eseguire, determinando e definendo altresì gli elementi caratterizzanti i beni o i servizi da appaltare. E ciò al fine di esaminare e risolvere preventivamente i problemi tecnici ed economici in tutti i loro aspetti;

che il committente deve definire il corrispettivo « a cifra chiusa » (appalto *a forfait*), con divieto del corrispettivo determinato a misura o in economia, e ciò al fine di ottenere un « prodotto finito » rispondente alla migliore soluzione tecnica ed economica, con riduzione dei costi di realizzazione e di gestione ed accelerazione dei tempi di utilizzo. Il tempo e le risorse impiegate, che paiono rilevanti in

questa fase iniziale, vengono in effetti ampiamente recuperati nelle successive fasi di realizzazione dell'opera;

che il committente deve tassativamente determinare i termini parziali e quello finale entro i quali devono essere completate tutte le opere. Ciò al fine di evitare l'attivazione dei meccanismi di revisione dei prezzi di manodopera, materiali ed attrezzature, che, unitamente alle varianti in corso d'opera, fanno lievitare i costi, in molti casi anche di due, tre, quattro volte rispetto a quelli inizialmente previsti;

che il committente deve tassativamente introdurre la clausola che prevede una penalità per la ritardata consegna dell'opera, con la regolamentazione dei casi di risoluzione e di recesso a tale titolo. E ciò al fine di evitare una delle principali cause del disavanzo pubblico che ha effetti devastanti nell'economia del Paese;

che il committente deve tassativamente richiedere garanzie, anche assicurative, all'appaltatore per l'esatto adempimento del contratto;

l'introduzione e la regolamentazione della responsabilità personale, anche patrimoniale, degli operatori pubblici;

l'istituzione di apposito organo, con caratteristiche di imparzialità, per il costante controllo — sia tecnico che economico — dell'esecuzione dell'appalto; con l'attribuzione di responsabilità precise e definite in capo ai componenti, in modo che il « prodotto finito » risponda pienamente a quello pattiziamente previsto;

l'introduzione di un apposito istituto per dirimere celermente le difformità ed i contrasti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contratti, e ciò al fine di ottenere rapidamente la soluzione del caso controverso. A tale scopo è proposta l'istituzione di una autonoma sezione presso la Corte di cassazione con funzione di interpretazione preventiva delle norme, le cui decisioni siano vincolanti per le parti, ed alla quale queste debbano ricorrere preventivamente senza necessità di introdurre

previamente il giudizio di merito. La complessità delle fattispecie conseguenti all'accelerato divenire delle realtà economiche, infatti, anche alla luce della graduale integrazione europea, dà luogo a frequenti contrasti fra le parti in ordine all'interpretazione corretta delle leggi, e quindi rende opportuna la rivisitazione e l'adozione dell'istituto romanistico del *responsum prudentium* (responso degli esperti), che fu al contempo fonte e criterio di interpretazione del diritto sia sostanziale che processuale. Tale organo potrà rivelarsi certamente un formidabile strumento per la rapida soluzione dei casi pratici di dubbia interpretazione e un contributo essenziale all'evoluzione del diritto, in presenza di contraddittorie, disarmoniche e, a volte, lacunose normative. Quindi, la reintroduzione di tale funzione giurisdizionale, affidata a professionisti del diritto (magistrati, avvocati e professori ordinari di università in materie giuridiche, come previsto e consentito dalla Costituzione e dalle norme dell'ordinamento giudiziario), sollevando le parti dalla necessità di percorrere previamente gli annosi giudizi di merito, appare di enorme utilità pratica per dirimere i dubbi in ordine all'interpretazione delle norme. L'adozione di questo istituto, limitatamente alla materia di cui trattasi, potrebbe essere inoltre prodromica di una sua successiva estensione alle altre materie, consentendo così la sperimentazione dell'istituto al fine di evitarne ogni impatto violento nel presente ordinamento. Il ricorso a tale organo, da prevedersi a titolo oneroso per il soccombente, non comporta, inoltre, alcun onere per lo Stato.

l'introduzione dell'obbligo, per il pubblico dipendente, di denunciare qualsiasi reato, consumato o tentato, in danno del committente, al fine di rompere il patto scellerato che si instaura tra corruttore e corrotto e che provoca grave allarme sociale;

la disciplina transitoria, infine, con precise e semplici norme per la regolamentazione degli appalti in corso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Nozione di appalto pubblico).*

1. L'appalto pubblico è il contratto mediante il quale una persona fisica o giuridica assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro nei confronti della pubblica amministrazione, di un ente pubblico o di una società di capitali con partecipazione pubblica. In ogni caso, ai fini della presente legge, si considera pubblico l'ente o la società che usufruisca a qualsiasi titolo di denaro pubblico, o che preveda nella composizione degli organi la partecipazione di rappresentanti dello Stato o di altri enti territoriali.

## ART. 2.

*(Obbligo di disporre dei mezzi per l'adempimento).*

1. Il committente non può procedere all'appalto di alcuna opera o all'acquisizione di beni o servizi se non ha preventivamente reperito gli strumenti finanziari necessari al totale adempimento delle obbligazioni che intende assumere.

2. L'appaltatore non può stipulare il contratto d'appalto se non dispone dei mezzi tecnici e finanziari necessari per adempiere le obbligazioni che ne derivano.

## ART. 3.

*(Obbligo di progettazione totale dell'opera).*

1. Il committente non può procedere all'appalto di alcuna opera se non ha preventivamente provveduto alla progettazione integrale e coordinata di tutti gli

elementi che la costituiscono e se non ha definito gli elementi caratterizzanti i beni o servizi da appaltare.

2. Il committente deve previamente predisporre lo studio di fattibilità o lo studio preliminare dell'opera ove questa sia d'importo superiore a un milione di ECU, salvo il caso di manifesta elementarietà dell'opera.

3. Ogni amministrazione deve provvedere all'emanazione di norme regolamentari disciplinanti le modalità generali d'esecuzione ed i requisiti di qualità delle opere di propria competenza.

#### ART. 4.

*(Determinazione del corrispettivo).*

1. La misura del corrispettivo per l'intera opera, o parte di essa, deve essere determinata o determinabile nel bando, ed è indicata nel contratto di appalto.

#### ART. 5.

*(Garanzia per l'esatta esecuzione).*

1. L'appaltatore, per commesse d'importo superiore a un milione di ECU, deve garantire con fidejussione di prima chiamata, o altra garanzia equipollente, l'esatto compimento dell'opera o del servizio nei termini pattuiti.

#### ART. 6.

*(Subappalto).*

1. L'appaltatore non può, a pena di risoluzione del contratto, affidare in subappalto, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'opera o del servizio se ciò non è previsto nel bando di appalto e confermato nel contratto.

2. L'appaltatore resta comunque il solo responsabile di tutti i lavori appaltati.

## ART. 7.

*(Fornitura della materia).*

1. La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dalla parte indicata nel contratto di appalto.

## ART. 8.

*(Variazioni concordate del progetto).*

1. L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se queste non siano autorizzate per iscritto dall'organo del committente che ha approvato il progetto.

2. L'autorizzazione deve essere provata per iscritto.

3. Anche quando le variazioni di cui al comma 1 sono state autorizzate, l'appaltatore, essendo il prezzo dell'intera opera determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte quando queste non superino il ventesimo del prezzo complessivo convenuto.

4. Nel caso in cui le variazioni o le aggiunte superino il limite di cui al comma 3, il compenso per i maggiori lavori è determinato, con l'autorizzazione dell'organo di controllo di cui agli articoli 30 e seguenti, secondo i parametri indicati nel contratto d'appalto.

## ART. 9.

*(Variazioni necessarie del progetto).*

1. Se per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni al progetto, spetta all'organo di controllo di cui agli articoli 30 e seguenti determinare le variazioni da introdurre e le corrispondenti variazioni del prezzo secondo le modalità indicate nel contratto di appalto.

2. Se l'importo delle variazioni di cui al comma 1 supera il terzo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere il pagamento delle sole opere eseguite ed il

corrispettivo per i lavori preparatori, i mezzi d'opera e i materiali che l'appaltatore stesso non possa, su conforme parere vincolante dell'organo di controllo di cui agli articoli 30 e seguenti, riutilizzare.

3. Se le variazioni di cui al comma 1 sono di notevole entità, e comunque di importo superiore al terzo del prezzo complessivo convenuto, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere all'appaltatore le sole opere eseguite ed il corrispettivo per i lavori preparatori, i mezzi d'opera e i materiali che l'appaltatore non possa, su conforme parere vincolante dell'organo di controllo di cui agli articoli 30 e seguenti, riutilizzare.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l'appaltatore è tenuto a consegnare al committente tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite.

#### ART. 10.

*(Variazioni ordinate dal committente).*

1. Il committente, con l'autorizzazione di cui all'articolo 8, può apportare variazioni al progetto purché il loro ammontare non superi il terzo del prezzo complessivo convenuto. In tal caso l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, secondo i parametri stabiliti nel contratto d'appalto. Tuttavia l'appaltatore conserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 9.

2. Il committente non può apportare variazioni al progetto qualora le stesse, pur essendo contenute nei limiti di cui al comma 1, importino notevoli modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste dal contratto per l'esecuzione dell'opera medesima.

#### ART. 11.

*(Verifica nel corso di esecuzione dell'opera).*

1. Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.

2. Quando, nel corso dell'opera, il committente accerta che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore deve conformare l'opera a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

## ART. 12.

*(Denuncia dei difetti della materia).*

1. L'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita se questi emergono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione.

## ART. 13.

*(Onerosità o difficoltà dell'esecuzione).*

1. Qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della manodopera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata, su conforme parere vincolante dell'organo di controllo di cui agli articoli 30 e seguenti, limitatamente alla differenza che eccede il decimo e secondo le modalità indicate nel contratto di appalto.

2. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti e che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso su conforme parere vincolante dell'organo di controllo di cui agli articoli 30 e seguenti.



## ART. 14.

*(Verifica e pagamento dell'opera).*

1. Il committente, prima di riceverla in consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta.

2. La verifica deve essere fatta dal committente nel termine previsto nel contratto di appalto o comunque non appena l'appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.

3. Se, nonostante l'invito dell'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giustificato motivo, ovvero non ne comunica il risultato entro il termine stabilito nel contratto d'appalto, l'opera si considera accettata.

4. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.

## ART. 15.

*(Verifica e pagamento di singole partite).*

1. Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

2. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata. Non produce tale effetto il versamento di semplici acconti.

## ART. 16.

*(Termine per l'adempimento).*

1. I termini per l'adempimento sono indicati nel bando di appalto e confermati nel contratto.

2. In caso ritardo del pagamento dell'opera, senza obbligo di costituzione in mora sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di ritardo nella consegna dell'opera, ove esso si protragga non oltre il terzo del termine indicato al comma 1, sono dovuti, senza obbligo di costituzione in mora, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza commisurati al corrispettivo dell'intera opera, salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di ritardo nella consegna dell'opera, ove esso si protragga oltre il terzo del termine indicato al comma 1, il committente può, a sua scelta, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, fatto salvo quanto disposto al comma 3 in ordine agli interessi, alla rivalutazione monetaria e al risarcimento del maggior danno.

#### ART. 17.

*(Difformità e vizi dell'opera).*

1. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano stati da lui espressamente accettati per iscritto.

2. Il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità o i vizi entro novanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è richiesta se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

3. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera, salvo patto contrario.

4. Il committente richiesto del pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro novanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna, salvo che sia stato diversamente pattuito.

#### ART. 18.

*(Contenuto della garanzia per difetti dell'opera).*

1. Il committente può chiedere che le difformità o i vizi di cui all'articolo 17 siano eliminati a spese dell'appaltatore

oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

2. Se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

ART. 19.

*(Rovina e difetti di cose immobili).*

1. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché ne sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta.

2. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia.

ART. 20.

*(Responsabilità dei subappaltatori).*

1. L'appaltatore, per agire in via di regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denuncia di cui all'articolo 19 entro sessanta giorni dal ricevimento.

ART. 21.

*(Recesso unilaterale dal contratto).*

1. Il committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno secondo le modalità indicate dal contratto di appalto.

## ART. 22.

*(Impossibilità di esecuzione dell'opera).*

1. Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente è tenuto a corrispondere il prezzo per la parte dell'opera già compiuta nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera secondo le modalità indicate dal contratto di appalto.

## ART. 23.

*(Perimento o deterioramento dell'opera).*

1. Se per causa non imputabile ad alcuna delle parti l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora nel verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

2. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per la parte riguardante la materia da lui fornita e, per la parte residua, è a carico dell'appaltatore.

## ART. 24.

*(Morte dell'appaltatore).*

1. Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto se gli eredi dell'appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell'opera o del servizio.

## ART. 25.

*(Diritti e obblighi degli eredi dell'appaltatore).*

1. Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell'appaltatore il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite in ragione del prezzo pattuito e a rimborsare le spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite, in rapporto alle spese sostenute, gli sono utili.

2. Il committente ha diritto di chiedere la consegna, contro il pagamento di una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme sulla protezione delle opere dell'ingegno.

## ART. 26.

*(Diritti degli ausiliari dell'appaltatore).*

1. Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno messo a disposizione la loro attività per eseguire l'opera e per prestare il servizio non possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto.

## ART. 27.

*(Prestazione continuativa o periodica, di servizi).*

1. Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi si osservano, in quanto compatibili, le norme della presente legge e quelle relative al contratto di somministrazione come disciplinato dal codice civile.

## ART. 28.

*(Sezione specializzata presso la Corte di cassazione).*

1. È istituita, presso la Corte di cassazione, un'autonoma sezione specializzata nella materia oggetto della presente legge

con la funzione di emettere decisioni vincolanti per le parti. Le parti hanno l'obbligo, prima di iniziare una lite, di sottoporre, senza prospettazione del merito, la controversa interpretazione delle norme disciplinanti la materia oggetto della presente legge alla sezione specializzata di cui al presente articolo.

ART. 29.

*(Composizione della sezione specializzata).*

1. Ciascun collegio della sezione specializzata di cui all'articolo 28 è presieduto da un consigliere della Corte di cassazione designato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) ed è composto da tre consiglieri della Corte di cassazione, anch'essi designati dal CSM, da due avvocati iscritti all'albo professionale e da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, nominati dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro.

2. La durata dell'incarico nella sezione specializzata è di quattro anni ed è rinnovabile.

3. I componenti della sezione estranei alla magistratura hanno lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri di Cassazione con venti anni di anzianità di servizio.

4. L'incarico presso la sezione specializzata è incompatibile con qualsiasi attività professionale che interferisca con esso.

ART. 30.

*(Organo centrale di controllo).*

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'organo centrale di controllo tecnico ed economico delle attività previste dalla presente legge, articolato in sezioni regionali distaccate, in relazione ad appalti commissionati dallo Stato, dagli enti o dalle società di cui all'articolo 1, che operino su un territorio compreso in più regioni.

2. L'organo centrale agisce di propria iniziativa o su richiesta delle parti e decide con libertà di forma.

3. Ciascun Ministro emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione di quanto previsto dalla presente legge con riferimento all'amministrazione di competenza.

ART. 31.

*(Composizione dell'organo centrale di controllo).*

1. Ciascun collegio dell'organo centrale di controllo di cui all'articolo 30 è presieduto da un funzionario dello Stato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ed è composto da due funzionari dello Stato, nominati dal Ministro dei lavori pubblici, e da due professionisti nominati dal consiglio del rispettivo ordine professionale competente per territorio.

2. L'incarico ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile.

3. I componenti dell'organo centrale di controllo hanno il trattamento economico e previdenziale e lo stato giuridico dei direttori di prima classe con anzianità di servizio di venti anni.

4. L'incarico è incompatibile con qualsiasi attività professionale che interferisca con esso.

ART. 32.

*(Organo regionale di controllo).*

1. È istituito presso ciascun comitato regionale di controllo l'organo regionale di controllo tecnico ed economico delle attività previste dalla presente legge, in relazione ad appalti commissionati da amministrazioni locali, nonché dagli enti e dalle società di cui all'articolo 1, che operino sul territorio comunale o provinciale di una singola regione.

2. L'organo regionale di controllo agisce di propria iniziativa o su richie-

sta delle parti e decide con libertà di forma.

ART. 33.

*(Composizione dell'organo regioanle di controllo).*

1. Ciascun collegio dell'organo regionale di controllo di cui all'articolo 32 è presieduto da un pubblico funzionario nominato dal presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, ed è composto da due pubblici funzionari, nominati dall'assessore regionale ai lavori pubblici, e da due professionisti nominati dal consiglio del rispettivo ordine professionale competente per territorio.

2. L'incarico ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile.

3. I componenti dell'organo regionale di controllo hanno il trattamento economico e previdenziale e lo stato giuridico dei direttori di prima classe con anzianità di servizio di venti anni.

4. L'incarico è incompatibile con qualsiasi attività professionale che interferisca con esso.

ART. 34.

*(Responsabilità civile dei dipendenti, dei legali rappresentanti e degli amministratori del committente).*

1. I dipendenti, i legali rappresentanti e gli amministratori del committente rispondono per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell'articolo 2236 del codice civile.

ART. 35.

*(Responsabilità penale dei dipendenti, dei legali rappresentanti e degli amministratori del committente).*

1. I dipendenti, i legali rappresentanti e gli amministratori del committente



hanno il dovere di informare l'autorità giudiziaria di qualsiasi reato consumato o tentato in danno del committente del quale abbiano avuto comunque notizia.

ART. 36.

*(Disciplina transitoria).*

1. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 11, 34 e 35, non si applicano ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non siano stati rispettati i termini contrattuali di consegna dell'opera anche per fatto del committente, l'appaltatore deve presentare a questi la situazione dello stato d'avanzamento dei lavori e proporre sia il termine entro il quale si impegna alla consegna dell'opera sia l'ammontare del corrispettivo aggiornato per tale completamento.

3. L'accettazione da parte del committente della proposta di cui al comma 2 è sottoposta al parere vincolante dell'organo di controllo di cui agli articoli 30 e seguenti.

4. Se entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della proposta di cui al comma 2 non intervenga l'accettazione di cui al comma 3, il contratto si intende risolto per fatto dell'appaltatore.

ART. 37.

*(Abrogazione di norme).*

1. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, limitatamente alla parte in cui modifica l'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

## ART. 38.

*(Divieto di interpretazione analogica).*

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 1655 a 1677 del codice civile disciplinano unicamente il contratto di appalto stipulato tra soggetti privati, con esclusione di ogni applicazione analogica a quello disciplinato dalla presente legge.